Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma - Giovedì 13 aprile — Numero 87

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 418 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituita una indennità speciale militare per gli ufficiali ed i sottufficiali del Regio esercito, nella misura e con le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

L'indennità, di cui al precedente articolo, spetta agli ufficiali in servizio ed a quelli in aspettativa per infermità incontrate in servizio, nella misura mensile di cui appresso:

Sottotenenti L. 240.
Tenenti L. 270.
Capitani L. 320.
Maggiori e primi capitani L. 400.
Tenenti colonnelli L. 440.
Colonnelli L. 480.
Brigadieri generali L. 520.
Maggiori generali L. 560.
Tenenti generali L. 600.
Generali d'esercito L. 660.

Art. 3.

L'indennità di cui all'art. 2 è ridotta della misura di cui appresso per gli ufficiali del R. esercito provvisti di alloggio gratuito o di indennità di alloggio:

Sottotenenti L. 60.
Tenenti L. 65.
Capitani L. 75.
Maggiori e primi capitani L. 100.
Tenenti colonnelli L. 110.
Colonnelli L. 125.
Brigadieri generali L. 135.
Maggiori generali L. 150.
Tenenti generali L. 200.
Generali d'esercito L. 200.

E' data facoltà al ministro della guerra, di concerto col ministro del tesoro, di esonerare, in tutto o in parte, dalla riduzione di cui sopra quegli ufficiali che, per disposizioni regolamentari o per riconosciute necessità di servizio, siano obbligati ad alloggiare in edifici militari.

Art. 4.

Per gli ufficiali del Regio esercito in servizio attivo permanente (compresi gli ufficiali invalidi di guerra mantenuti o riassunti in servizio) o richiamati dalla posizione ausiliaria, che siano ammogliati o vedovi con figli minori o inabili al lavoro conviventi ed a carico, o con genitori conviventi ed a carico, è concessa una indennità supplementare di L. 30 mensili per il capo di famiglia, per la moglie e per ciascuno dei figli e genitori sopraindicati.

Uguale trattamento spetta all'ufficiale celibe avente genitori conviventi ed a carico.

Art. 5.

L'indennità speciale militare per i sottufficiali del R. esercito (non compresi quelli dei carabinieri Reali, per i quali rimangono in vigore le attuali indennità) è stabilita nella misura mensile seguente:

Sergenti e sergenti maggiori L. 90.
Marescialli e gradi corrispondenti L. 110.
Marescialli capi e gradi corrispondenti L. 125.
Marescialli maggiori e gradi corrispondenti L. 140.

Tale indennità, per i sottufficiali provvisti di alloggio gratuito, è diminuita di L. 60 mensili.

E' data facoltà al ministro della guerra, di concerto col ministro del tesoro, di esonerare, in tutto o in parte, dalla suddetta riduzione, i sottufficiali con famiglia che siano obbligati ad alloggiare in edifici militari per ragioni di custodia o per altre riconosciute esigenze di servizio.

Art. 6.

Ai sottufficiali del Regio esercito (non compresi quelli dei carabinieri Reali) in servizio, ammogliati o vedovi con figli minori o inabili al lavoro conviventi ed a carico, o con genitori conviventi ed a carico, l'indennità di cui all'articolo 5 è aumentata di lire 30 mensili. E' inoltre ad essi dovuta una indennità supplementare e di lire 25 mensili per la moglie e per ciascuno dei figli e genitori sopraindicati.

Eguali indennità spettano ai sottufficiali celibi aventi genitori conviventi ed a carico.

Art. 7.

Nei casi in cui lo stipendio o la paga sono sospesi o ridotti, anche le indennità (escluse le supplementari) e le corrispondenti detrazioni, di cui agli articoli precedenti, sono sospese o ridotte nelle stesse proporzioni dello stipendio o della paga.

Art. 8.

Le indennità di cui nella presente legge, escluse quelle supplementari, sono ridotte alla metà per gli ufficiali e pei sottufficiali dei RR. corpi di truppe coloniali e per quelli dislocati nelle colonie, provvisti di assegni coloniali. Sono pure ridotte alla metà le detrazioni di cui agli articoli 3 e 5 per gli ufficiali e per i sottufficiali predetti provvisti di alloggio gratuito o di indennità d'alloggio.

Art. 9.

Con decreto Reale da emanarsi su proposta del ministro per l'interno, di concerto col ministro del tesoro, le disposizioni della presente legge, saranno – in applicazione dell'articolo 4 del R. decreto 29 ottobre 1920, n. 1623 – estese al personale degli ufficiali della Regia guardia per la pubblica sicurezza.

Con altro decreto Reale, su proposta del ministro per le finanze, di concerto col ministro del tesoro, le disposizioni della presente legge saranno estese altresì al personale degli ufficiali della Regia guardia di finanza.

Art. 10.

Con decreto del ministro del tesoro verranno stanziati in bilancio i fondi occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 11.

Le disposizioni della presente legge hanno vigore dal 1° gennaio 1922 sino al 30 giugno 1923.

Dalla data del 1° gennaio 1922 sono abrogate:

1° le disposizioni del R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1894, in quanto concernono gli ufficiali ed i sottufficiali del R. esercito, esclusi i sottufficiali dei carabinieri Reali.

2° le disposizioni del R. decreto sulle indennità eventuali per il R. Esercito, concernenti l'indennità di residenza per gli ufficiali e le indennità di alloggio per i sottufficiali.

Disposizione transitoria.

Art. 12.

Le indennità supplementari stabilite dall'art. 1, lettera *b*), del R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1894, di cui siano attualmente provvisti gli ufficiali in servizio attivo permanente e quelli richiamati dal a posizione ausiliaria, per persone di famiglia non comprese fra quelle di cui all'art. 4 della presente legge, e le stesse indennità supplementari presentemente godute dagli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e della riserva, sono conservate sino al 30 giugno 1922.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DI SCALEA — PEANO.

Visto, *il guardasigilli*: LUIGI ROSSI.

Il numero 419 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituita una indennità speciale militare per gli ufficiali della Regia marina e sottufficiali del corpo Reale equipaggi e per gli ufficiali delle capitanerie di porto nella misura e con le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

L'indennità di cui al precedente articolo spetta agli ufficiali in servizio ed a quelli in aspettativa per infermità incontrate in servizio nella misura mensile di cui appresso:

Guardiamarina e gradi corrispondenti L. 240.

Sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti L. 270.

Tenente di vascello e gradi corrispondenti L. 320.

Primo tenente di vascello e qualifiche corrispondenti, nonchè capitano di corvetta e gradi corrispondenti L. 400.

Capitano di fregata e gradi corrispondenti L. 440.

Capitano di vascello e gradi corrispondenti L. 480.

Sotto ammiraglio e gradi corrispondenti L. 520.

Contrammiraglio e gradi corrispondenti L. 560.

Vice ammiraglio e gradi corrispondenti L. 600.

Ammiraglio L. 600.

Art. 3.

Agli ufficiali di cui all'articolo precedente, che siano provvisti di alloggio gratuito o che siano provvisti di indennità di alloggio, l'indennità speciale militare è ridotta della misura seguente:

Guardiamarina e gradi corrispondenti L. 60.

Sottotenente di vascello e gradi corrispondenti L. 65.

Tenente di vascello e gradi corrispondenti L. 75.

Primo tenente di vascello e qualifiche corrispondenti, nonchè capitano di corvetta e gradi corrispondenti L. 100.

Capitano di fregata e gradi corrispondenti L. 110.

Capitano di vascello e gradi corrispondenti L. 125.

Sotto ammiraglio e gradi corrispondenti L. 135.

Contrammiraglio e gradi corrispondenti L. 150.

Vice ammiraglio e gradi corrispondenti L. 200.

Ammiraglio L. 200.

Il ministro della marina, di concerto col ministro del tesoro, stabilirà quali ufficiali possano essere esonerati da tale riduzione, in tutto o in parte, in conformità delle speciali disposizioni vigenti per tale materia.

Agli ufficiali imbarcati, se celibi senza avere genitori conviventi ed a carico oppure che siano vedovi senza figli minori o inabili al lavoro o senza genitori conviventi ed a carico, l'indennità speciale militare di cui all'art. 2, è diminuita di L. 50.

Art. 4.

Agli stessi ufficiali in servizio attivo permanente (compresi gli ufficiali invalidi di guerra mantenuti o riassunti in servizio) o richiamati dalla posizione ausiliaria, sempre quando siano ammogliati o vedovi aventi figli minori o inabili al lavoro conviventi ed a carico, o genitori conviventi ed a carico, è concessa una indennità supplementare di L. 30 mensili pel capo di famiglia, per la moglie e per ciascuno dei figli e genitori sopraindicati.

Uguale trattamento spetta all'ufficiale celibe avente genitori conviventi ed a carico.

Art. 5.

L'indennità speciale militare per i sottufficiali del corpo R. equipaggi è stabilita nella misura mensile seguente:

Secondo capo e secondo capo anziano, L. 90.

Capo di 2ª classe, L. 125.

Capo di 1ª classe, L. 140.

Tale indennità è diminuita di L. 60 ai sottufficiali che siano provvisti di alloggio gratuito a terra, oppure a quelli imbarcati che siano celibi senza avere genitori conviventi ed a carico, oppure che siano vedovi senza avere figli minori o inabili al lavoro o senza genitori conviventi ed a carico.

E' data facoltà al ministro della marina, di accordo con quello del tesoro, di esonerare in tutto od in parte dalla suddetta diminuzione nel caso di sottufficiali con famiglia destinati ai semafori o stazioni radiotelegrafiche in località lontane dai centri abitati, od obbligati a risiedere per ragioni di servizio in stabilimenti militari.

Art. 6.

Ai sottufficiali del corpo Reale equipaggi in servizio, ammogliati o vedovi, che abbiano figli minori o inabili al lavoro, conviventi ed a carico oppure che abbiano genitori conviventi ed a carico, l'indennità di cui all'art. 5 è aumentata di lire 30 mensili. E' inoltre ad essi dovuta una indennità supplementare di lire 25 mensili per la moglie e per ciascuno dei figli e genitori sopraindicati.

Eguali indennità spettano ai sottufficiali celibi aventi genitori conviventi ed a carico.

Art. 7.

Nei casi in cui lo stipendio o la paga sono sospesi o ridotti, anche le indennità (escluse le supplementari) e le corrispondenti detrazioni, di cui agli articoli precedenti, sono sospese o ridotte nelle stesse proporzioni dello stipendio o della paga.

Art. 8.

Le indennità di cui nella presente legge, escluse quelle supplementari, sono ridotte alla metà per gli ufficiali e per i sottufficiali dislocati nelle colonie e provvisti di assegni coloniali.

Sono pure ridotte alla metà per gli ufficiali o sottufficiali predetti le diminuzioni stabilite per coloro che siano provvisti di alloggio gratuito o di indennità di alloggio.

Art. 9.

Con decreto del ministro del tesoro verranno stanziati in bilancio i fondi occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 10.

Le disposizioni della presente legge hanno decorrenza dal 1º gennaio 1922 ed avranno vigore per tutto l'esercizio finanziario 1922-1923. Dalla stessa data del 1º gennaio 1922 sono abrogate:

1º le disposizioni del R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1894, in quanto concernono gli ufficiali della R. marina e delle capitanerie di porto ed i sottufficiali del corpo Reale equipaggi;

2º l'indennità di residenza stabilita con R. decreto 23 novembre 1876.

Disposizione transitoria.

Art. 11.

Le indennità supplementari, stabilite dall'art. 1, lettera b), del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1894, di cui siano attualmente provvisti gli ufficiali in servizio attivo permanente o quelli richiamati dalla posizione ausiliaria per persone di famiglia non comprese fra quelle di cui all'articolo 4 della presente legge, e le indennità supplementari presentemente godute dagli ufficiali della Regia marina di complemento o della riserva navale, sono conservate fino al 30 giugno 1922.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — PEANO.

Visto, Il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 379 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1919, n. 1988, sull'ordinamento del corpo Reale equipaggi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della R. marina i e successivi RR. decreti-legge che apportano aggiunte e varianti all'ordinamento stesso;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto coi ministri del tesoro, della guerra e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al Regio decreto-legge n. 1988, del 20 ottobre 1919, modificato coi Regi decreti-legge n. 2328, del 24 novembre 1919, e 347 e 1834 rispettivamente in data 11 marzo e 16 dicembre 1920, sono apportate le variazioni e le aggiunte seguenti:

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 12, quale risulta in seguito alle modifiche apportatevi con l'art. 5 del R. decreto-legge 11 marzo 1920, n. 347, è abrogato e sostituito dal seguente:

« I prosciolti dalla ferma sono definitivamente inscritti nella leva marittima e come tali devono rispondere alla chiamata della loro classe di leva ».

Art. 3.

Il disposto della lettera a) dell'art. 13 è abrogato e sostituito dal seguente:

a) essere prosciolti dalla ferma e congedati. Essi

restano definitivamente inscritti nella leva marittima, e come tali devono rispondere alla chiamata della loro classe.

Art. 4.

L'art. 22 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gl'impieghi ai quali il sottufficiale della R. marina può aspirare secondo l'art. 20, sono i seguenti:

« *a*) negli uffici e servizi dipendenti dal Ministero della marina:

« 1° tutti i posti di applicato e metà di quelli di disegnatore;

« 2° un terzo dei posti di assistente tecnico del genio militare per la marina.

« All'assegnazione di detti impieghi provvede il Ministero della marina.

« *a*-bis) negli uffici e servizi dipendenti dal Ministero dell'industria e commercio:

« tutti i posti di applicato nelle Capitanerie di porto.

« All'assegnazione di detti posti provvede il Ministero dell'industria e commercio.

« *b*) in tutte le Amministrazioni dello Stato, compresa quella delle ferrovie ed escluse quelle della guerra, della marina e dell'industria e commercio, tenendo presente che, per quest'ultima Amministrazione, la esclusione riguarda solo i posti di applicato nelle Capitanerie di porto, l'assegnazione dei quali è prevista dalla lettera *a*-bis):

« un terzo dei posti di ordine e di custodia attuali e futuri.

« Una parte proporzionale dei posti in cui alla lettera *b*) dovrà devolversi ai sottufficiali della R. marina in concorso con quelli dell'esercito e col personale civile delle predette Amministrazioni, che abbia diritto ad aspirarvi.

« Nelle relative nomine i sottufficiali saranno intercalati nella misura di un sottufficiale a due civili ed alle stesse condizioni di carriera degli altri nominati.

« All'assegnazione degli impieghi di cui alla lettera *b*) provvederà il Ministero della guerra.

« In mancanza di sottufficiali idonei agli impieghi suddetti, i posti ad essi spettanti potranno essere occupati da mutilati ed invalidi di guerra che posseggano i requisiti necessari, e se dopo ciò rimanessero ancora dei posti vacanti, questi potranno venire assegnati a borghesi con le norme in vigore ».

Art. 5.

Dalla rubrica corrispondente all'art. 35 sono eliminate le parole: « Epoca delle promozioni ».

E' soppresso il primo comma dello stesso articolo 35.

Art. 6.

In fine dell'art. 38 è aggiunto il seguente comma:

« Ai militari che commutano la ferma di leva in quella maggiore di anni sei, è concessa una gratificazione che sarà determinata dal Ministero della marina, ma in niun caso superiore alle lire 1000, che sarà corrisposta al termine del corso di cui sopra, a coloro che risulteranno idonei ».

Art. 7.

Nel primo comma dell'art. 39 le parole « al termine del primo anno di servizio » sono soppresse e sostituite dalle seguenti: « dopo almeno dieci mesi di servizio effettivo ».

Art. 8.

L'ultimo capoverso dell'art. 39 dell'Ordinamento del C. R. E., quale risulta dall'art. 12 del R. decreto-legge n. 347 in data 11 marzo 1921, è abrogato.

Art. 9.

Dopo l'art. 39 sono aggiunti i seguenti:

Art. 39-*bis*. — Le reclute di leva che sono in possesso del certificato di licenza ginnasiale e di passaggio dal 2° al 3° corso d'Istituto tecnico, o titolo equivalente, oppure di titoli di studio compiuti presso scuole industriali concernenti mestieri corrispondenti a servizi propri di talune categorie e specialità del C. R. E., gli inscritti della leva di mare che all'atto dell'arruolamento siano studenti in un Istituto nautico e posseggano almeno il passaggio dal 1° al 2° corso, nonchè gli inscritti che, essendo in possesso del certificato di passaggio a corsi più elevati dell'Istituto nautico, non si siano avvalsi delle facilitazioni stabilite dall'art. 15 del R. decreto-legge n. 621 in data 2 maggio 1920, saranno classificati nella categoria in cui risultino più adatti, e dopo tre mesi conseguiranno, se riconosciuti idonei, la classifica a comune di 1ª classe con la caratteristica T. S.

I comuni di 1ª classe T. S. dopo sei mesi di servizio, se riconosciuti idonei dalla Commissione di avanzamento prevista dall'art. 35 dell'ordinamento del corpo R. equipaggi, conseguiranno la promozione a sotto capo.

Art. 39-*ter*. — I sotto capi T. S. dovranno seguire il corso d'istruzione generale e professionale di durata non inferiore a 5 mesi previsto dall'art. 27 del suddetto ordinamento, e se al termine di tale corso saranno riconosciuti idonei, conseguiranno l'abilitazione al grado di secondo capo, che, per altro, non potrà essere loro conferito se non all'atto del congedamento.

Qualora i sotto capi suddetti commutino la ferma di leva in quella maggiore di 4 o 6 anni, essi conserveranno il grado e concorreranno all'avanzamento al grado superiore con le norme in vigore per il personale volontario.

Art. 39-*quater*. — Le disposizioni degli articoli 39-*bis* e 39-*ter* entreranno in vigore al 1° gennaio 1922; agli

inscritti di leva che a quella data si troveranno già in servizio, continueranno ad applicarsi le norme attualmente vigenti.

Art. 10.

Nell'art. 41 alle parole « I sottocapi e comuni » sono premesse le altre « i sottufficiali ».

Art. 11.

In fine dell'art. 43 è aggiunto il seguente comma: « Infine, non compete lo stipendio, o viene ridotto alla metà, ai capi di 1ª e 2ª classe in licenza straordinaria per concessione riservata al Ministero, secondo che questo stabilirà al momento delle concessioni ».

Art. 12.

Dopo l'art. 45 è aggiunto il seguente:

« Art. 45-*bis*. — Il soprassoldo annesso alla rafferma di sei anni ha la medesima decorrenza della rafferma. Però i militari vincolati alla ferma di sei anni, a qualsiasi categoria siano ascritti, potranno, dopo compiuti quattro anni di ferma, essere ammessi all'anticipato godimento del soprassoldo di L. 25, purchè si vincolino a contrarre, al termine della loro ferma, la rafferma di anni sei ».

Art. 13.

Nel 9° comma dell'art. 58 modificato con l'articolo 19 del R. decreto-legge 11 marzo 1920, n. 347, sono soppresse le parole « ed abbiano anzianità di servizio uguale o superiore a quella dei capi di 2ª classe della medesima categoria ».

Art. 14.

Dopo il 10° comma dello stesso articolo 58 è aggiunto il seguente comma:

« I capi di 2ª classe, i secondi capi anziani e i sottocapi che ottennero avanzamento a scelta eccezionale o per merito di guerra sono, purchè idonei, promossi al grado superiore, anche se non posseggano tutte le condizioni stabilite dal presente articolo, quando pari grado che li seguono nel ruolo siano promossi rispettivamente in base alle prescrizioni contenute nei comma 1, 9 e 10 del presente articolo ».

Art. 15.

Con decorrenza dal 1° luglio 1921, il secondo comma dell'art. 64 è sostituito dalle disposizioni seguenti:

« Gli aumenti triennali di L. 500 dovuti ai capi di 2ª classe in virtù dell'art. 42 saranno concessi al compimento del 17°, 20° e 23° anno di servizio effettivo, computato dal 17° anno di età compiuto o dalla data di arruolamento se questo è avvenuto dopo tale data; e gli aumenti biennali nonchè quello triennale dovuti ai capi di 1ª classe saranno concessi al compimento del 19°, 21°, 23° e 26° anno di servizio effettivo, computato come sopra, a meno che gli aumenti stessi non spettino loro prima per compiuti bienni o trienni di grado ».

Art. 16.

Dopo l'art. 65 è aggiunto il seguente:

« Art. 65-*bis*. — I sottufficiali della R. marina che abbiano compiuto 12 anni di servizio il 31 dicembre 1920 e che alla medesima data non abbiano oltrepassato 16 anni di servizio, saranno nominati all'impiego civile con le norme vigenti anteriormente all'andata in vigore del presente decreto-legge, purchè ne facciano domanda entro un mese dalla pubblicazione del decreto-legge stesso.

« I medesimi verranno inscritti nel ruolo dei sottufficiali aspiranti ad impieghi, e conseguiranno la nomina nell'ordine rigoroso della loro anzianità nel grado militare, di cui saranno rivestiti alla data del 31 dicembre 1920 ».

Art. 17.

La spesa derivante dall'applicazione degli articoli 6, 10 e 12 del presente decreto-legge sarà contenuta nei limiti stabiliti annualmente dal corrispondente capitolo del bilancio marina, e non saranno consentite per essa speciali assegnazioni di fondi.

Art. 18.

E' data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico tutte le disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del corpo R. equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della R. marina.

Art. 19.

Le disposizioni del presente decreto, salva la speciale decorrenza stabilita dagli articoli 9 e 15, avranno vigore dal 1° febbraio 1922.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BERGAMASCO — DE NAVA — GASPAROTTO — BELOTTI.

Visto, Il guardasigilli: LUIGI ROSSI

Il numero 435 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico della legge sul Real corpo del genio civile approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 522, e modificato con la legge 9 luglio 1908, n. 403;

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma delle Amministrazioni dello Stato;

Considerato le funzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici che è il corpo consultivo tecnico dello Stato;

Considerato che sono da sottoporsi all'esame del Comitato interministeriale e della Commissione consultiva creati con l'art. 2 della citata legge 13 agosto 1921, n. 1080, le proposte di semplificazione del Consiglio superiore e di determinazione delle funzioni;

Che frattanto ove si applicasse il termine stabilito dal R. decreto 1° febbraio 1922, n. 88, per i collocamenti a riposo dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, questo non potrebbe più funzionare essendo vietato dall'art. 9 della legge predetta la sostituzione dei membri stessi;

Che è evidente come sia inammissibile la interruzione, anche breve, dell'attività del consesso che nel campo tecnico deve diuturnamente consigliare ed indirizzare l'opera dell'Amministrazione, specialmente in questo momento, in cui alti problemi richiedono sollecita e competente soluzione e che nessun ritardo è consentito nello studio e nella esecuzione delle opere pubbliche;

Che identiche considerazioni sono da farsi in ordine al Comitato tecnico del magistrato alle acque in Venezia, il quale ha, nei limiti del proprio Compartimento, le funzioni della 2ª sezione (Idraulica) del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il disposto degli articoli 3, 4 e 5 della legge 5 maggio 1907, n. 257, modificato dall'art. 46 della legge 13 luglio 1911, n. 774;

Sentita la Commissione parlamentare consultiva istituita dall'art. 2 della legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per i presidenti ed i membri effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Comitato tecnico del magistrato alle acque in Venezia, l'applicazione dell'art. 4 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, prorogata col citato Nostro decreto 1° febbraio 1922, n. 88, è rinviata alla pubblicazione delle nuove tabelle organiche e del nuovo ordinamento dei predetti consessi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — RICCIO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 466 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno ed il relativo regolamento approvato col R. decreto del 19 febbraio 1911, n. 245;

Visto il R. decreto 29 luglio 1914, n. 880, che autorizza la Camera di commercio e industria di Mantova a prelevare un diritto sui certificati e sugli atti da essa rilasciati;

Vista la deliberazione 22 novembre 1920 colla quale la Camera di commercio e industria di Mantova ha stabilita ed approvata una modificazione della sua tariffa dei diritti di segreteria;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tariffa della scritturazione degli atti della Camera di commercio e industria di Mantova approvata coll'art. 1 del R. decreto 29 luglio 1914, n. 880, è elevata da L. 0.20 per ogni pagina o frazione di pagina.

Art. 2.

Alla tariffa dei diritti sugli atti rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Mantova approvata coll'art. 1 del citato R. decreto 29 luglio 1914 è aggiunta la voce seguente:

« Fornitura di nominativi ed indirizzi a Ditte non iscritte nei ruoli dei contribuenti della Camera o nei suoi registri delle Ditte, cent. 10 per ogni nominativo, col rimborso delle spese postali e colla tassa minima di L. 1 ».

Tale tariffa non sarà applicata alle pubbliche autorità, nè alle altre Camere di commercio, nè ai pubblici Istituti che richiedessero nominativi e indirizzi per ragioni di ufficio.

Restano in vigore tutte le altre disposizioni del citato decreto 29 luglio 1914 e del regolamento per la sua applicazione in quanto non modificate dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 23 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 415 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 3 maggio 1920, n. 558, articolo 14;

Visto il Regio decreto 24 giugno 1920, n. 1051;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il riparto della somma di L. 54.306.500 di cui all'articolo 2 del R. decreto 24 giugno 1920, n. 1051, per esecuzione dei lavori di strade comunali obbligatorie nelle Provincie calabresi, è modificato come segue:

L. 14.020.500 per l'esecuzione dei lavori in provincia di Catanzaro, L. 18.464.000 per l'esecuzione dei lavori in provincia di Cosenza e L. 21.822.000 per l'esecuzione dei lavori in provincia di Reggio Calabria.

Art. 2.

Il riparto della somma di L. 23.241.800 di cui all'art. 3 del R. decreto 24 giugno 1920, n. 1051 per esecuzione dei lavori di strade comunali di allacciamento alla esistente rete stradale dei Comuni o frazioni di Comuni ora isolati nelle provincie calabresi, è modificato come segue:

L. 8.856.500 per l'esecuzione dei lavori in provincia di Catanzaro, L. 7.902.000 per l'esecuzione dei lavori in provincia di Cosenza e L. 6.483.300 per l'esecuzione di quelli in provincia di Reggio Calabria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — RICCIO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 2150 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 22 aprile 1920, n. 516, con il quale fu istituita una sezione di Credito fondiario ed agrario presso l'Istituto nazionale di Credito per la cooperazione;

Visto il R. decreto 14 novembre 1920, n. 1703, con il quale è stato approvato il regolamento per il funzionamento della Sezione predetta;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i ministri per il tesoro, per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 11 del regolamento approvato con il R. decreto 14 novembre 1920, num. 1703, è sostituito il seguente:

« Un delegato del Ministero del tesoro invigila sulla esatta osservanza delle leggi e del regolamento della sezione, sorveglia la creazione e l'emissione delle cartelle, il sorteggio e l'annullamento di quelle estratte e rimborsate, controfirma le cartelle e gli elenchi di cui all'art. 26, può prendere visione dei libri e delle scritture e accertare lo stato della cassa.

« Un delegato del Ministero dell'agricoltura invigila sull'applicazione delle leggi e dei decreti in materia di credito agrario e sulla costituzione e il funzionamento delle cooperative ed associazioni agrarie ammesse al credito e controfirma gli elenchi di cui all'art. 26.

« I delegati assistono alle riunioni del Comitato amministratore, fanno le eventuali osservazioni sulle proposte e sui provvedimenti posti in deliberazione, ed hanno facoltà di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni che credono contrarie alle leggi ed al regolamento, informandone in ogni caso, subito i ministri per l'agricoltura e pel tesoro, ai quali spetterà di decidere la revoca della sospensione o l'annullamento delle deliberazioni sospese.

Ai suddetti delegati compete un'indennità a carico della sezione, da fissarsi annualmente con decreto del ministro di agricoltura, di concerto con quello del tesoro.

I ministri per il tesoro e per l'agricoltura possono inoltre disporre delle ispezioni straordinarie ».

Art. 2.

Nella prima parte dell'art. 26 del regolamento indicato nell'articolo precedente, alle parole « dal commissario governativo » sono sostituite le altre « dai delegati governativi ».

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MAURI — DE NAVA — BELOTTI — BENEDUCE.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato, per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 5 gennaio 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Sassari.

SIRE!

In seguito alle elezioni amministrative dell'autunno 1920, il Consiglio provinciale di Sassari, risultò composto di due gruppi antagonisti con forze pressochè uguali, fra i quali dopo un breve periodo, in cui si procedette d'accordo, si manifestarono dissensi gravi, che non è stato possibile comporre.

Recentemente la Deputazione provinciale ha dato le sue dimissioni abbandonando l'Ufficio, e il prefetto ha dovuto assicurare la continuità dei pubblici servizi affidando la provvisoria gestione dell'Ente ad un suo commissario.

E poichè nessuno dei due gruppi contendenti ha da solo la forza di costituire una nuova Amministrazione, e due successive adunanze del Consiglio provinciale sono riuscite infruttuose all'intento, talchè la rappresentanza elettiva di fatto più non funziona, nè lo può a causa dei suoi dissensi, si rende indispensabile, siccome pure ha ritenuto il Consiglio di Stato, nella adunanza del 31 dicembre corrente anno, lo scioglimento del Consiglio provinciale con la conseguente nomina della Commissione straordinaria, di cui all'art. 324 della legge comunale e provinciale.

A ciò provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Sassari è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata, ai termini di legge, dell'Amministrazione provvisoria di detta Provincia, fino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale, sono chiamati oltre il vice prefetto, presidente, i signori: prof. avv. Giuseppe Castiglia, prof. avv. Laro Marghinotti, avv. Antonio Meloni, avv. Francesco Pinna.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI

Veduti il R. decreto-legge 14 marzo 1922, n. 292, e il decreto Ministeriale 31 gennaio 1922, concernente le cessioni del grano dello Stato;

DISPONE:

Art. 1.

A decorrere dal 15 aprile 1922, le cessioni di grano da parte dello Stato ai Comuni, alle Cooperative ed ai molini, sono fatte al prezzo di mercato corrente nella giornata.

Tale prezzo viene determinato dal commissario liquidatore in base alle quotazioni medie del grano estero e del grano nazionale.

Art. 2.

La consegna del grano ceduto deve essere ultimata entro un termine da concordarsi fra il direttore dei magazzini statali e l'acquirente.

La consegna può eseguirsi anche a più riprese, sempre entro il termine suddetto.

In ogni caso il prezzo fissato per la cessione è definitivo e resta invariato qualunque sia il prezzo corrente al tempo in cui si effettua la consegna.

Art. 3.

Il pagamento è sempre anticipato.

Qualora la consegna sia fatta a più riprese il pagamento può essere effettuato all'atto di ogni ritiro per l'importo del quantitativo che viene ritirato.

Art. 4.

All'atto dell'impegno di acquisto il cessionario deve versare a titolo di cauzione una somma fissata dal direttore dei magazzini statali in misura non inferiore a L. 5 per quintale, che viene computata nell'ultimo pagamento.

Detta somma viene incamerata qualora il cessionario non adempia alle obbligazioni assunte, salvo all'Amministrazione dello Stato ogni altro diritto per risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Dall'obbligo della cauzione sono esonerati i Comuni.

Art. 5.

È soppresso il calmiere prefettizio sulla farina e sulla semola.

Le Giunte comunali fisseranno periodicamente i prezzi di calmiere di rivendita al minuto del pane e della pasta in base al prezzo medio del grano che verrà comunicato per ogni decade dalla Direzione generale approvvigionamenti, e tenuto conto delle spese di trasporto, dei costi di macinazione, di panificazione e di pastificazione e delle spese accessorie.

Roma, 11 aprile 1922.

Il commissario liquidatore
IMBERTI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Ordinanza di sanità marittima n. 3

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la cessazione della peste e del tifo esantematico a Ragusa (Dalmazia);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1906, n. 636;

DECRETA:

L'ordinanza di sanità marittima n. 2 del 1921, è revocata.

I prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Roma, 6 aprile 1922.

Per il ministro
LUTRARIO.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 8, dal 20 al 26 febbraio 1922.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	3	—	3
»	Chiari	—	1	—	1
Cuneo (*a*)	Alba	—	1	—	2
Genova	Chiavari	1	—	1	—
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Macerata	Macerata	—	1	—	1
Milano	Gallarate	—	1	—	1
»	Lodi	—	1	—	1
Pavia	Mortara	—	1	—	1
Sassari (*a*)	Sassari	—	1	—	1
»	Tempio Pausonia	1	—	1	—
		2	13	2	14
Carbonchio sintomatico					
Catanzaro	Monteleone di Cal.	1	—	3	—
Cuneo (*a*)	Cuneo	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
		1	3	3	3
Afta epizootica.					
Alessandria (*a*)	Alessandria	—	4	—	4
»	Asti	—	2	—	2
»	Casale Monferrato	—	3	—	5
»	Tortona	—	1	—	1
Ancona	Ancona	—	2	—	2
Aquila degli Ab.	Aquila	1	1	3	2
»	Cittaducale	1	—	5	—
Arezzo (*a*)	Arezzo	2	—	3	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	1	1	1
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	1	—
»	Avellino	1	—	1	—
Belluno	Belluno	4	—	40	6
»	Feltre	1	—	3	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue Afta epizootica.					
Bergamo	Bergamo	28	9	83	28
»	Clusone	4	2	12	8
»	Treviglio	4	1	7	3
Bologna	Bologna	15	3	27	17
»	Imola	1	—	6	1
»	Vergato	1	—	2	—
Brescia	Breno	5	1	7	1
»	Brescia	11	2	24	5
»	Chiari	4	—	9	—
»	Salò	8	1	19	1
»	Verolanuova	3	1	14	4
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Catanzaro	Cotrone	1	—	11	1
Como	Como	17	—	46	—
»	Lecco	10	—	60	—
»	Varese	8	—	21	—
Cuneo (*a*)	Alba	1	—	1	—
»	Cuneo	2	—	6	2
»	Mondovì	—	1	—	1
»	Saluzzo	—	2	—	4
Ferrara (*a*)	Cento	1	—	1	—
»	Comacchio	1	1	1	1
»	Ferrara	—	3	—	4
Firenze	Firenze	5	2	11	6
»	S. Miniato	3	1	5	2
Forlì	Cesena	1	2	8	2
»	Forlì	2	1	20	6
»	Rimini	1	—	6	—
Genova	Chiavari	2	—	6	—
»	Genova	4	2	11	5
»	Spezia	—	1	—	1
Grosseto	Grosseto	1	—	1	—
Livorno	Livorno	1	—	11	2
Lucca	Lucca	3	4	4	12
Macerata	Camerino	—	2	—	10
»	Macerata	—	7	—	19

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue Afta epizootica.					
Mantova	Mantova	8	4	15	12
Messina	Messina	1	—	2	—
Milano	Abbiategrasso	2	—	2	1
»	Gallarate	2	1	2	2
»	Lodi	8	3	10	6
»	Milano	2	2	4	4
»	Monza	1	3	1	3
Modena	Mirandola	2	—	6	—
»	Modena	7	1	12	6
Novara	Biella	3	3	5	3
»	Novara	5	3	9	3
»	Vercelli	6	2	6	2
Padova	Padova	16	15	30	40
Parma	Borgo S. Donnino	4	2	19	6
»	Parma	8	—	29	6
Pavia	Mortara	10	2	31	2
»	Pavia	6	6	7	14
»	Voghera	4	3	5	4
Perugia	Perugia	2	—	5	—
»	Rieti	1	—	1	—
»	Terni	—	1	—	2
Pesaro e Urbino	Pesaro	2	—	3	1
Piacenza	Fiorenzola d'A.	—	1	—	1
»	Piacenza	1	2	1	2
Pisa	Pisa	10	1	36	4
»	Volterra	2	—	3	9
Porto Maurizio	Porto Maurizio	1	—	2	—
»	San Remo	1	1	1	1
Potenza	Potenza	1	—	2	—
Ravenna	Faenza	2	—	2	1
»	Lugo	1	1	3	3
»	Ravenna	2	—	5	2
Reggio Calabria	Reggio Calabria	2	—	6	—
Reggio Emilia	Guastalla	4	1	4	1
»	Reggio Emilia	2	4	2	6
Roma	Frosinone	4	—	4	1
»	Roma	5	—	13	—
»	Velletri	1	—	3	—
»	Viterbo	3	1	—	1
Rovigo	Adria	—	1	—	1
»	Rovigo	4	2	6	2
Salerno	Salerno	1	—	1	1
Siena	Siena	3	1	7	3
Sondrio	Sondrio	1	—	3	3
Teramo (*a*)	Penne	3	2	5	7
»	Teramo	3	1	4	2
Torino	Ivrea	3	—	9	1
»	Pinerolo	1	—	1	—
»	Susa	1	—	2	—
»	Torino	9	2	17	4
Treviso	Treviso	—	6	—	2
Udine (*a*)	Pordenone	3	2	4	3
»	Udine	1	2	2	5
Venezia	Chioggia	1	—	1	—
»	Venezia	16	4	55	10
Verona	Verona	9	10	14	15
Vicenza	Vicenza	16	3	46	9
		386	163	995	394
Malattie infettive dei suini.					
Aquila degli Ab.	Aquila	—	1	—	1
Arezzo (*a*)	Arezzo	3	1	75	3
Avellino	Ariano di Puglia	1	1	4	2
Belluno	Feltre	1	1	1	—
Bologna	Bologna	1	1	2	—
Campobasso	Campobasso	—	1	—	2
»	Larino	—	1	—	1
Caserta	Gaeta	—	1	—	1
Catanzaro	Catanzaro	2	—	3	—
»	Cotrone	1	—	2	—
Forlì	Cesena	1	—	2	—
»	Rimini	1	—	1	—
Genova	Genova	—	1	—	1
Grosseto	Grosseto	1	—	2	—
Macerata	Macerata	—	1	—	1
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Pavia	Pavia	—	1	—	1
Perugia	Terni	1	—	1	—
Pisa	Pisa	—	1	—	1
Potenza	Matera	1	—	1	—
»	Potenza	1	—	1	—
Reggio Calabria	Gerace Marina	2	—	12	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue Malattie infettive dei suini.					
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
Roma	Viterbo	2	—	2	—
Teramo (a)	Teramo	1	—	1	—
		20	10	110	16
Farcino criptococcico.					
Avellino	Avellino	3	—	6	—
»	S. Angelo dei Lomb.	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Bari	4	1	4	1
»	Barletta	—	1	—	2
Benevento	Cerreto Sannita	—	1	—	1
Caserta	Nola	—	1	—	1
Catania	Acireale	—	1	—	2
Genova	Genova	1	—	1	—
Lecce	Taranto	—	1	—	4
Napoli (a)	Casoria	3	—	12	—
»	Castellammare di S.	3	—	14	—
»	Napoli	5	—	14	2
»	Pozzuoli	—	1	—	1
Palermo	Palermo	3	1	48	3
»	Termini Imerese	2	—	9	—
Porto Maurizio	San Remo	—	1	—	1
Roma	Roma	1	—	1	—
Salerno	Salerno	3	3	4	3
Siracusa (a)	Siracusa	1	—	11	—
Trapani (a)	Alcamo	3	—	5	—
		33	12	130	21
Morva.					
Avellino (b)	Ariano di Puglia	1	—	1	—
Napoli (a)	Napoli	1	1	1	1
Novara	Domodossola	—	1	—	1
Roma	Roma	1	—	1	—
		3	2	3	2
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Roma	Roma	1	—	3	—
Salerno	Salerno	1	—	1	—
		2	—	4	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Rabbia.					
Avellino (b)	Avellino	—	1	—	1
Bari delle P. (b)	Altamura	2	—	4	—
»	Bari	—	2	—	3
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Brescia	Chiari	—	1	—	1
Catanzaro	Cotrone	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	1	—	1
»	Pistoia	—	1	—	1
Macerata	Macerata	—	1	—	1
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Palermo	Palermo	1	—	5	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	2	—	2
Udine (a)	Udine	—	1	—	1
Venezia	Venezia	—	1	—	1
Verona	Verona	—	1	—	1
		3	15	9	16
Rogna.					
Aquila degli Abr.	Aquila	3	2	4	8
»	Avezzano	3	1	38	—
»	Sulmona	1	1	26	—
Benevento	Benevento	1	1	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	2	1	7	—
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Macerata	Camerino	—	1	—	1
Messina	Messina	1	—	1	—
Palermo	Palermo	1	—	12	—
Perugia	Foligno	1	—	1	—
Potenza	Matera	1	—	1	—
Roma	Civitavecchia	—	1	—	1
»	Frosinone	1	1	1	1
»	Roma	4	1	9	1
»	Velletri	2	—	2	—
»	Viterbo	—	2	—	2
Siena	Siena	1	—	1	—
Trapani (a)	Alcamo	1	—	3	—
		23	9	107	15
Barbone dei bufali.					
Roma	Frosinone	1	—	1	—
Tubercolosi bovina					
Mantova	Mantova	—	1	—	1

Vaiuolo ovino.					
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
»	Barletta	3	—	8	—
Lecce	Taranto	1	—	1	—
Potenza	Melfi	4	1	8	1
		9	1	18	1
Morbo coitale maligno.					
Pisa	Volterra	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		2	1	2	1
Colera dei polli.					
Campobasso	Campobasso	2	—	3	1
Macerata	Camerino	—	1	—	1
Modena	Modena	1	—	1	1
		3	1	4	3

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	10	15	16
Carbonchio sintomatico	4	4	6
Afta epizootica	51	549	1389
Malattie infettive dei suini	21	30	126
Morva	4	5	5
Farcino criptococcico	14	45	151
Rabbia	13	18	25
Rogna	12	32	122
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	2	2	4
Vaiuolo ovino	3	10	19
Morbo coitale maligno	3	3	3
Colera dei polli	3	4	7
Barbone dei bufali	1	1	1
Tubercolosi bovina	1	1	1

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente,

(b) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 6 al 12 febbraio 1922.

COMMISSARIATO generale civile	DISTRETTO politico	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Venezia Giulia	Gorizia	—	1	—	1
Afta epizootica.					
Venezia Giulia	Gorizia	3	—	10	—
»	Monfalcone	1	—	1	—
»	Postumia	1	—	5	—
»	Tarvisio	1	—	2	—
Venezia Triden.	Cles	1	1	8	12
»	Mezolombardo	—	1	—	7
»	Riva	1	—	6	—
»	Silandro	4	1	36	1
»	Tione	3	—	11	4
		15	3	79	27
Malattie infettive dei suini.					
Venezia Trident.	Bolzano	2	—	4	1
»	Borgo	2	—	2	—
»	Cles	7	—	13	—
»	Mezzolombardo	12	1	41	6
»	Rovareto	1	—	1	—
»	Tione	3	1	4	1
»	Trento	—	1	—	4
		26	3	65	12
Rabbia					
Venezia Giulia	Gradisca	—	1	—	1
Venezia Trident.	Borgo	2	—	9	—
»	Rovereto (città)	1	—	1	—
»	Trento (città)	1	—	2	—
		4	1	12	1
Rogna					
Venezia Trident.	Borgo	3	3	129	53
»	Brunico	1	—	6	—
»	Primiero	2	—	2	—
		6	3	137	53
Colera dei polli.					
Venezia Trident.	Bressanone	1	—	1	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei Distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	1	1	1
Afta epizootica	9	18	103
Malattie infettive dei suini	7	30	77
Rabbia	4	5	13
Rogna	3	9	190
Colera dei polli	1	1	1

MINISTERO DEL TESORO

Elenco n. 31 — 3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Consolidato 5 0[0	220134	300 —	Perniciaro *Clemente* fu *Lorenzo*, domic. a Napoli; con usufrutto vitalizio a Florenzano Antonietta fu Candido, nubile, domiciliata a Napoli	Perniciaro *Tommaso* fu *Antonio*, ecc., come contro
3,50 0[0	594058	63 —	Guida Egidio fu *Luigi*, minore, sotto la patria potestà della madre Borzone Rachele fu Carlo, ved. Guida, domic. a Novi Ligure (Alessandria)	Guida Egidio fu *Bernardino*, minore, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 18 marzo 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 11 aprile 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	171 66	Dinari	—
Londra	82 24	Corone jugoslave	—
Svizzera	361 40	Belgio	158 44
Spagna	289 05	Olanda	7 03
Berlino	6 71	Pesos oro	15 05
Vienna	0 28	Pesos carta	6 72
Praga	36 75	New York	18 57

Oro . . . . . . 353 31.

Media dei consolidati negoziati a contanti;

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	70 90	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	78 03	—

CONCORSI

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, e il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

Vista la legge 20 febbraio 1921, n. 175, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

DECRETA:

Art. 1.

Presso la R. scuola industriale « Umberto I » di Forlì è aperto il concorso per titoli e per esami alla cattedra di elettrotecnica motori e disegno relativo.

Art. 2

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 2 corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale), entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati ad altre Amministrazioni.

Art. 3.

Le domande devono indicare con precisione, cognome, nome e paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che

li sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli siano estituiti, a concorso ultimato, i titoli e documenti presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile he lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del triunale competente;

b) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma el cancelliere autenticata dall'autorità competente.

c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ve il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta unicipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto a firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della rovincia;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da diétti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di dimiuire il prestigio di insegnante rilasciato dal medico provinciale da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un meico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal refetto, quella del medico militare dalla superiore autorità mitare e quella degli altri sanitari dal sindaco. la firma del quale eve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;

e) diploma originale o copia autentica di ingegnere industriale;

f) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della arriera didattica e di quella professionale percorsa;

g) l'elenco, in carta libera, completo e in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al conorso, firmato dal candidato.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni al bollo e quelli indicati nelle lettere *b), c), d)* devono essere i data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto otto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necesrie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità ammiistrative residenti nel comune di Roma (art. 3 R. decreto 19 noembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* il personale delle scuole dipendenti dal Ministero ell'industria e del commercio, ed i funzionari dello Stato in ttività di servizio, nominati gli uni e gli altri con decreti Ministeriali o Reali.

Art. 4.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di preentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse e opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato, rilasciato da autorità preposte ad Istiuto di istruzione media o normale o primaria, deve essere leálizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione rieede l'Istituto, se rilasciato dalla segreteria di istruzione superiore dal direttore dell'Istituto. Quei rilasciati dalle scuole indutriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal residente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati errà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno el quale cominceranno tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale resentando, prima delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia egolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. In tale giudizio la Commissione suddetta terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia devono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto che accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

L'insegnante prescelto sarà nominato straordinario per un periodo di due anni, durante i quali egli sarà sottoposto a due ispezioni. In caso favorevole è nominato ordinario, ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni, istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (art. 3 della Convenzione stipulata il 25 agosto 1917) tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti degli Istituti di previdenza.

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato, dalla scuola e dal Ministero per l'industria e il commercio.

Art. 9.

Lo stipendio iniziale è di L. 5500 oltre l'indennità caroviveri. Nominato ordinario continuerà a percepire tale stipendio con diritto a quattro aumenti quadriennali di L. 800 ciascuno, due quinquennali di L. 500 ciascuno ed un ultimo quadriennale per merito di L. 700, raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 10.800.

Art. 10.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 22 giugno 1913, n. 1014.

Roma, 30 marzo 1922.

Pel ministro
BOSCO LUCARELLI.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, e il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

Vista la legge 20 febbraio 1921, n. 175, che reca provvedimenti a favore del personale delle Regie scuole industriali;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presso la R. scuola di arti e mestieri di Lanciano, è aperto il concorso per titoli e per esami per il posto di insegnante di aritmetica, geometria ed elementi di contabilità.

Art. 2.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata

da L. 2, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi ragione ad altre Amministrazioni.

Art. 3.

Le domande devono indicare con precisione cognome, nome e paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli siano restituiti a concorso ultimato, i documenti ed i titoli.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale competente;

b) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere, autenticata dall'autorità competente;

c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale, e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio dell'insegnante, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, o da un medico condotto;

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;

e) titolo che abiliti all'insegnamento della matematica e scienze nelle scuole medie inferiori;

f) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa.

g) l'elenco, in carta libera, completo e in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), e *c*), devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati gli uni o gli altri con decreti Ministeriali o Reali.

Art. 4.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato, rilasciato da autorità, preposte ad Istituti di istruzione media e normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciato dalla segreteria di istruzione superiore, dal direttore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso, per mezzo di lettera raccomandata, del giorno nel quale cominceranno tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. In tale giudizio la Commissione suddetta terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria, ed in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia devono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto che accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

L'insegnante prescelto sarà nominato straordinario per un periodo di due anni, durante i quali egli sarà sottoposto a due ispezioni. In caso favorevole è nominato ordinario, ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni, istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (art. 3 della Convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato dalla scuola e dal Ministero per l'industria e il commercio.

Art. 9.

Lo stipendio iniziale è di L. 4300 oltre l'indennità caroviveri. Nominato ordinario continuerà a percepire tale stipendio con diritto a quattro aumenti quadriennali di L. 700 ciascuno, due quinquennali di L. 600 ciascuno ed un 5° quinquennale per merito, di L. 600, raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 8.900.

Art. 10.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 22 giugno 1913, n. 1014.

Roma, 30 marzo 1922.

Pel ministro
DUSCO LUCARELLI.

Il direttore: DARIO PERUZY. — Tipografia delle Mantellate — TOMINO RAFFAELE, *gerente*.